

Art. 17.
(Aree naturali protette)

1. Il PUT nelle carte n. 12 e 13 rappresenta le aree naturali protette dell'Italia Centrale e quelle di cui alla legge regionale 3 marzo 1995, n. 9, con le relative aree contigue, nonché quelle di studio indicate dal piano delle aree naturali protette di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 10 febbraio 1998, n. 61.
2. Il PUT recepisce le aree di studio del piano regionale di cui al comma 1 e, in relazione alle risultanze delle ricerche compiute nel territorio, ne amplia gli ambiti di riferimento, ai fini della loro valorizzazione.
3. Il PUT, al fine di salvaguardare l'integrità ambientale come bene unitario, riconosce alle aree contigue, di cui al comma 1, valore estetico culturale e pregio ambientale .
4. La Giunta regionale, nella programmazione di settore, assume come prioritaria la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 27, comma 5, ubicati nelle aree di cui al presente articolo.